

ACCORDO REGIONALE SUL SISTEMA DELLA SICUREZZA

Il giorno 8 luglio 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Roberto Pignata , assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico e dai segretari regionali Paolo Bizzotto ed Edi Toigo;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Leonardo Zucchini;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti,

Considerate positivamente le sperimentazioni messe in atto in materia di sicurezza attraverso l'attività delle Casse edili artigiane e l'impegno nella attuazione degli accordi regionali in materia di formazione per i ponteggi e per la sicurezza sia rivolti ai neo assunti come per i dipendenti del settore già in forza;

vista la necessità di dar vita ad una struttura bilaterale dedicata che possa interloquire con tutti i soggetti, anche istituzionali che operano nel campo della sicurezza nei cantieri di lavoro;

considerato che la nuova struttura bilaterale per la sicurezza intende cooperare con le altre strutture analoghe a tutti i livelli

convengono quanto segue:

Art 1. Le parti ritengono indispensabile l'avvio dell'organismo bilaterale in materia di sicurezza anche per un efficace coordinamento delle attività nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Art 2. Il Comitato è regolato dalle norme contenute nell'allegato statuto e regolamento che diventano parte integrante del presente accordo.

Art. 3 Le parti definiranno le modalità di attuazione della rotazione della sede del Comitato tra Ceav e Ceva, di cui al punto 13.9 del CCRL 27 marzo 2007, entro 10 giorni dalla sigla del presente accordo. Le parti individuano nella CEAV la prima sede del Comitato. Potrà essere individuata una diversa sede unitaria sulla base di una specifica intesa tra le parti istitutive.

Al fine di attivare in tempi rapidi la struttura del CPR, le parti attivano un Comitato provvisorio nelle persone dei sigg. Salvatore Federico, Leonardo Zucchini, Alberto Ghedin, Marino Pistolato, Umberto D'Aliberti e Renzo Genovese. Il Comitato provvisorio si incontrerà alla data del 1 settembre 2009 alle ore 9,30 per la verifica degli adempimenti da attivare.

Art.4 La CEAV darà supporto al Comitato per la messa in linea di tutte le procedure amministrative e fiscali nei confronti dei soggetti terzi (pubblica amministrazione etc) per l'effettiva costituzione del Comitato nei tempi più brevi possibili.

Art.5 Le parti convengono altresì di sperimentare, compatibilmente all'evoluzione del quadro normativo in materia sugli RLST, una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, per il prossimo triennio, rinnovabile anche per il triennio successivo, basata sui seguenti principi:

- decorrenza 1 gennaio 2010;
- assunzione di 3 RLST edili da parte di un'unica associazione costituita dalle OOSS regionali firmatarie il presente accordo; le predette figure svolgono la funzione di rappresentanza esclusiva dei lavoratori del settore edile dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL 23 luglio 2008. Svolgeranno altresì la rappresentanza dei lavoratori di piccole imprese con più di 15 lavoratori, così come definito dal D. lgs. 81/08, iscritte e versanti al sistema delle Casse Edili Artigiane (CEAV - Ceva), nelle quali i lavoratori non abbiano esercitato il diritto di eleggere l'RLS;
- l'accordo dovrà individuare l'area di riferimento di ciascun rappresentante e pertanto le imprese e i lavoratori del territorio dovranno fare riferimento al rappresentante di quell'area;
- tenuto conto della natura diffusa delle imprese e delle caratteristiche dimensionali delle stesse, le parti convengono che le associazioni artigiane costituiscano sportelli regionali, con articolazione operativa nel territorio, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di competenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in edilizia;
- l'attività di rappresentanza dovrà essere svolta con spirito costruttivo, orientata all'attività di prevenzione, al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei

cantieri e per diffondere la cultura e le buone pratiche della sicurezza tra le imprese ed i lavoratori, privilegiando nella fase iniziale l'attuazione di progetti di informazione e formazione;

- il finanziamento delle attività dei 3 RLST deriverà dall'apposito fondo sicurezza, destinato all'attività del CPR e già accantonato dalle casse edili, per un ammontare annuo complessivo di € 155.000,00 per tre anni (da calcolarsi in maniera proporzionale rispetto al numero di dipendenti di ciascuna cassa edile al 31 dicembre dell'anno precedente) per le spese dei rappresentanti; a partire dal quarto anno le parti opereranno una verifica del presente titolo.
- Gli RLST saranno assunti con rapporto di lavoro dipendente e l'esercizio delle funzioni di rappresentanza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali.
- A partire dal 1 gennaio 2010 il CPR rimborserà l'80% dell'importo annuo sopra definito all'associazione della sicurezza in quote bimestrale anticipate di pari importo. La prima quota sarà versata entro il 15 gennaio 2010. Il restante 20% sarà erogato una volta inviati i dati e documenti previsti al punto successivo;
- entro il 30 giugno l'associazione invierà al comitato copia: del bilancio, della relazione degli amministratori del bilancio, della relazione del collegio sindacale relativi all'anno precedente.
- Tale sistema di rappresentanza è migliorativo per i lavoratori rispetto al sistema delineato all'art. 52 del Testo Unico n. 81/2008 (con riferimento all'attività di rappresentanza finanziata dal Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) e quindi alternativo ad esso. Pertanto, il Fondo di cui all'art. 52 non opera nei confronti delle imprese e dei lavoratori interessati dalle norme del presente accordo.
- La competenza di dirimere eventuali controversie in materia di rappresentanza rimane in capo al Comitato Regionale.
- Corsi per RLST: saranno predisposti dalle parti firmatarie specifici progetti formativi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 da realizzarsi congiuntamente. I relativi costi come definito ai punti precedenti, saranno finanziati dalle casse edili artigiane utilizzando lo stanziamento a disposizione del CPR.
- Considerata la particolarità del sistema territoriale qui delineato, non viene richiesta la consultazione del rappresentante territoriale prevista all'art. 50 D.Lgs 81/08 in merito all'organizzazione dei corsi derivanti dai contratti collettivi territoriali.
- Le parti firmatarie si raccorderanno con l'attività degli RLST attraverso puntuali verifiche a livello regionale e a livello provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO del Veneto

Filca CISL Veneto

CNA del Veneto

Fillea CGIL Veneto

CASARTIGIANI Veneto

Feneal UIL Veneto